

## Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

## Ultimissime

### In Gazzetta le modifiche al Libro XI del c.p.p.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2017, n. 242 il D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 — G.U. 16 ottobre 2017, n. 242

### Infortunio sul lavoro: la rendita INAIL non copre il danno da perdita del rapporto parentale

La rendita ai superstiti INAIL costituisce una prestazione autonoma all'interno del sistema assicurativo obbligatorio, sicché va considerata fuori dall'ambito di applicabilità dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/00; il danno biologico è stato attratto all'interno dell'oggetto dell'assicurazione solo con riferimento alla prestazione dell'assicurato, lasciando all'area esterna del diritto civile la tutela dei diritti risarcitori degli eredi. Cassazione civile, sezione III, sentenza 12 ottobre 2017, n. 23963

### Retromarcia della Cassazione: valida la firma PADES

L'insieme delle disposizioni normative, anche tecniche e di rango secondario, ha reso legittimo l'utilizzo degli strumenti informatici sia per la realizzazione dell'atto che per la sua notifica e da ciò ne deriva il correlato onere per il destinatario di essere dotato di adeguate competenze e idonei strumenti attraverso i quali poter "leggere" il contenuto delle notifiche PEC. Questo è quanto

## Osservatorio parlamentare



### Legge di delegazione europea 2016-2017

Atto Camera: 4620  
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017  
**Iter** 17 ottobre 2017 approvato definitivamente. Non ancora pubblicato.

### Criteri per la demolizione di manufatti abusivi

Atto Camera: 1994-B  
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.  
**Iter** 11 ottobre 2017  
L'assemblea ha approvato la proposta di rinvio in Commissione .

### Tutela whistleblowing dipendenti privati

Atto Senato n. 2208  
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.  
**Iter** 18 ottobre 2017 Esame in Assemblea.

stabilito dall'ordinanza n. 22320/2017 della Corte di cassazione.

#### **La Cassazione chiude la partita: mutuo gratuito se la mora pattuita è superiore al TSU**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 23192/2017, rigetta per manifesta infondatezza il ricorso dell'Istituto di credito che si doleva della sentenza di merito con la quale era stata ammessa al passivo fallimentare per la sola sorte capitale in relazione ad un credito derivante da un contratto di finanziamento nel quale il saggio dei soli interessi di mora era stato ab origine pattuito in misura superiore al T.S.U.  
Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23192

#### **La mancanza del nesso causale tra infedeltà coniugale e crisi della famiglia**

La Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 23323 del 5 ottobre 2017, ha rigettato un ricorso asserendo che in secondo grado era stato adeguatamente valutato il rapporto causale tra la relazione extraconiugale del resistente e la disgregazione del matrimonio poiché il ricorrente si doleva proprio dell'omesso ed erroneo esame di elementi istruttori rilevanti ai fini della valutazione di tale nesso. La Corte sul punto ha precisato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico rilevante nella causa, sia stato comunque preso in considerazione dall'organo giudicante, anche se la sentenza non dà conto di tutte le risultanze probatorie. La Corte, rispetto al secondo motivo di ricorso, ha statuito che il nesso di causalità tra infedeltà e disgregazione del matrimonio vada escluso sulla base del fatto che la famiglia versava già in una crisi irrimediabilmente in atto, essendovi ormai tra i coniugi "una convivenza meramente formale".  
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 5 ottobre 2017, n. 23323

#### **Disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici**

Atto Senato n. 2719  
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici".  
**Iter:** 18 ottobre 2017  
Esame in commissione.

#### **Cannabis ad uso terapeutico**

Atto Camera: 76  
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di utilizzo di farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della cannabis indica a fini terapeutici.  
**Iter:** 18 ottobre 2017  
Esame in commissione.

## **News dal Legislatore**

#### **D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (G. U. 16 ottobre 2017, n. 242)**

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

#### **Dir. 10 ottobre 2017, n. 2017/1852/UE (G.U.U.E. 14 ottobre 2017, n. L 265)**

Direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

#### **D.Lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242.)**

Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

#### **D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2017, n. 240)**

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

## **Focus prassi**

#### **Circ. 16 ottobre 2017, n. 25/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)**

Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori: il c.d. 'carried interest'- art. 60 d.l. n. 50 del 2017.

**Circ. 13 ottobre 2017, n. 45 (Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)**

Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Prestazioni economiche.

**Ris. 13 ottobre 2017, n. 124/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)**

Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori - Ambito di applicazione dell'articolo 88, comma 4-bis, del TUIR.

## News dalla Magistratura

### Civile e procedura civile

**Cass. civ., Sez. VI-2, 17 ottobre 2017, n. 24410**

**PROCEDIMENTO CIVILE. Responsabilità aggravata**

In tema di procedimento civile, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ha natura sanzionatoria ed officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o la colpa grave del processo ed è indipendente dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose.

**Cass. civ., Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24310**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE**

In tema di procedimento amministrativo previsto dall'art. 187 septies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui, in tema di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale, la garanzia del giusto processo ex art. 6 CEDU può essere realizzata, alternativamente, o nella fase amministrativa, nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria, o mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio adottato in assenza di tali garanzie ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della Convenzione, procedimento che non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa, in quanto la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale.

**Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2017, n. 24289**

**RESPONSABILITA' CIVILE - SPEDALITA' (SPESE DI). Rimborsi**

In caso di cure mediche e prestazioni sanitarie rese dal SSN in favore del danneggiato da fatto illecito altrui, all'Ente non compete l'azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 c.c., né l'azione surrogatoria di cui all'art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., difettando, in entrambi i casi, dei presupposti di legge. All'ente non compete neppure l'azione speciale prevista dall'art. 1 della L. 3 dicembre 1931, n. 1580, poiché tale disposizione è stata abrogata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ma, per recuperare i costi delle prestazioni rese in favore del danneggiato, il SSN può agire per responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'autore del fatto illecito, a ciò non ostando la gratuità delle prestazioni medesime, che opera solo nei rapporti fra SSN e degente, ma non esclude la responsabilità aquiliana del danneggiante per i costi effettivamente sostenuti dal SSN a causa della sua condotta illecita. Tuttavia, il SSN non ha titolo ad agire in sede extracontrattuale nei confronti del responsabile per recuperare i costi delle prestazioni sanitarie rese in favore della vittima di un sinistro derivante dalla circolazione di veicoli o di natanti, poiché tali prestazioni sono

già compensate "ex lege" mediante il contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, previsto dall'art. 334 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, espressamente indicato dalla legge come sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

## Lavoro e previdenza sociale

**Cass. civ., Sez. lavoro, 17 ottobre 2017, n. 24453**

### **BANCHE. Personale - PREVIDENZA SOCIALE. Contributi**

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, precedente l'entrata in vigore delle disposizioni specifiche di cui all'art. 2, comma 18 della L. 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 3 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, la concessione da parte di una banca ai propri dipendenti di mutui a condizioni più vantaggiose di quelle riservate alla clientela ordinaria integra un'attribuzione economica imputabile al rapporto di lavoro e costituente elemento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, soltanto se concorrono condizioni contrattuali non giustificabili nel quadro dell'esercizio dell'attività imprenditoriale bancaria o se sussistono altri adeguati elementi di prova, esclusa, di per sé, la rilevanza della concessione del mutuo a un tasso inferiore al saggio legale o della subordinazione del prestito a un determinato stato di servizio del dipendente.

**Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 16 ottobre 2017, n. 24379**

### **LAVORO (RAPPORTO DI). Contratto a progetto**

In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "a pe legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre, al comma 2, disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.

**Cass. civ. Sez. lavoro, 13 ottobre 2017, n. 24216**

### **ATTI AMMINISTRATIVI. Annullamento d'ufficio o revoca dell'atto - IMPIEGO PUBBLICO**

La natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 non consente alle Pubbliche Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l'esercizio di poteri autoritativi. Pertanto, qualora l'atto risulti in contrasto con norma imperativa, l'ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo ed in tal caso, al di là dello strumento formalmente utilizzato e dell'autoqualificazione, la condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.

## Penale e procedura penale

**Cass. pen., Sez. III, ud. 1° giugno 2017 - dep. 17 ottobre 2017, n. 47818**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE. Depenalizzazione**

L'ambito applicativo della depenalizzazione attuata dal D.Lgs. n. 8 del 2016 è individuato in base a due diversi criteri di selezione: il primo, di carattere formale, legato al tipo di trattamento

sanzionatorio; il secondo, di carattere sostanziale, dipendente dal riconoscimento che determinati comportamenti puntualmente individuati, pur mantenendo il carattere illecito, non sono più ritenuti meritevoli di pena, potendo essere sanzionati in via amministrativa. Il primo criterio fa riferimento a "tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda" e costituisce una clausola generale di depenalizzazione c.d. "cieca", volta ad individuare i reati meno gravi, dal momento che il loro trattamento sanzionatorio non prevede pene restrittive della libertà personale, quali l'arresto o la reclusione.

**Cass. pen., Sez. III, ud. 7 febbraio 2017 - dep. 16 ottobre 2017, n. 47589**

**CIRCOLAZIONE STRADALE - Contravvenzione. Patente (sospensione e revoca)**

In tema di contravvenzioni al CdS la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può applicarsi nell'ipotesi di inesistenza della patente o di un altro titolo abilitativo alla guida, in quanto mai conseguita. Ne consegue, pertanto, che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida può intervenire solo se il reato è commesso da cui sia in possesso della patente al momento della commissione del fatto ed il foglio rosa non può ritenersi equivalente alla patente.

**Cass. pen., Sez. IV, ud. 5 aprile 2017 - dep. 12 ottobre 2017, n. 46968**

**INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI**

L'acquisizione della messaggistica, scambiata mediante sistema protetto Blackberry (traffico telematico cosiddetto "pin to pin") non necessita di rogatoria internazionale qualora le comunicazioni siano avvenute in Italia, a nulla rilevando il che per decriptare i dati identificativi associati ai codici pin sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero. (Nella fattispecie, peraltro, i dati telematici delle captazioni sono stati trasmessi in originale dalla società con sede in Italia sul server degli uffici della Procura, così rispettando la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni, ossia che l'attività di registrazione avvenga nei locali della Procura, mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti.)

**Amministrativo**

**Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 4736**

**EDILIZIA E URBANISTICA. Demolizione di costruzioni abusive**

E' legittima l'ordinanza di demolizione basata sul presupposto dell'assenza del titolo paesaggistico, ex D.Lgs. n. 42 del 2004, di una pergotenda che, in ragione delle sue dimensioni, è idonea ad alterare l'aspetto dell'edificio, e dunque ha un impatto sull'estetica e sulla "fotografia" del paesaggio a prescindere infatti dalla sua natura precaria e amovibile (di per sé irrilevante per l'applicazione delle disposizioni dell'indicato Codice dei beni culturali e del paesaggio).

**Cons. Stato, Sez. V, 10 ottobre 2017, n. 4680**

**APPALTO PUBBLICO**

La formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto, essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile.

In sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta il giudice non può operare autonomamente una verifica delle singole voci dell'offerta, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio - non erroneo né illogico - formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 13 ottobre 2017, n. 4799

#### **DISTANZE LEGALI**

Con riferimento al disposto dell' art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in tema di "pareti finestrate", il dovere di rispettare le distanze stabilite dalla norma sussiste indipendentemente dalla eventuale differenza di quote su cui si collocino le aperture fra le due pareti frontistanti. Ai fini dell'operatività della previsione è addirittura sufficiente che sia finestrata anche una sola delle due pareti interessate.

## **Per approfondire**

#### **S.p.A.: assemblea con mezzi di telecomunicazione anche in assenza di previsione statutaria**

Pubblichiamo il commento alla massima H.B.39 del Consiglio Notarile del Triveneto che riportiamo di seguito: "Nelle società per azioni "chiuse", anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale. Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci. Spetta al presidente dell'assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci. Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea. È sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria".

#### **Viola il giusto processo condannare in base alle sole dichiarazioni di un teste resosi latitante**

Pronunciandosi su un caso "italiano" originato dalla sentenza di condanna di un imputato sulla base della dichiarazione resa da un testimone che sosteneva di essere stato da lui aggredito, ma la cui deposizione non era stata assunta in giudizio perché nel frattempo resosi latitante in un processo a suo carico, la Corte e.d.u. ha ritenuto, sebbene a maggioranza, che vi fosse stata una violazione dell'articolo 6 §§1 e 3 (d) (diritto a un giusto processo entro un termine ragionevole e diritto ad esaminare i testimoni) della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo ha constatato che i giudici italiani, nonostante l'esame rigoroso, non erano stati capaci di effettuare una giusta e corretta valutazione dell'affidabilità delle dichiarazioni del testimone. La Corte ha ritenuto che il diritto di difesa dell'imputato era stato limitato in modo incompatibile con i requisiti di un giusto processo. Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione I, sentenza 12 ottobre 2017, n. 26073/13

#### **Contributo di solidarietà: l'applicazione è rimessa all'autonomia decisionale dell'organo**

Una controversia volta a determinare unicamente se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio non ricade nella sfera di applicazione dell'art. 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 (regolamento Bruxelles I), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: in altre parole, non si applica a una questione di tal genere la regola della competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale. Lo afferma la Corte di Giustizia, con la sentenza del 5 ottobre 2017 (C 341/16), con la quale chiarisce che una controversia che non implichi alcuna contestazione della registrazione del marchio in quanto tale o della validità dello stesso esula, infatti, sia dalla definizione di controversia «in materia di registrazione o di validità di marchi», sia dallo scopo di tale disposizione.

